

ECC.MO T.AR.S. – SEZ. DI CATANIA

Ricorso

Proposto da **Coco Vincenzo**, nato a Biancavilla (CT) il 08.03.1993 e residente in Castiglione di Sicilia (CT) alla via Castiglione n. 2 – Passopisciaro, C.F. CCOVCN9308A841Y, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Vitale (C.F. VTLGPP76P18C351N – Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: giuseppe.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095.388763) ed elettivamente domiciliato in Catania al Corso Italia n. 226

Contro

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, in persona del Ministro *p.t.*;
- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;
- **Commissione di concorso**, in persona del Presidente *p.t.*

e nei confronti

- **Caponnetto Orazio Fabio**, n.q. di candidato utilmente collocato nella graduatoria provvisoria di merito

In impugnativa e per l'annullamento

Previa sospensione dell'efficacia

- della **nota prot. n. 14794 del 03.12.2018**, notificata in pari data, con che è stata comunicata al Sig. Coco Vincenzo la sua esclusione dal “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di n. 8 rapporti di lavoro a*

tempo indeterminato per il profilo professionale di Operatore Qualificato Elettromeccanico par. 140”;

- del **Verbale del 16.11.2018**, il cui contenuto è stato comunicato il successivo 03.12.2018 (giusta nota prot. n. 14974/2018), con che la Commissione esaminatrice ha disposto l'esclusione dal concorso del Sig. Coco Vincenzo;
- della **Graduatoria provvisoria di merito**, adottata dalla Commissione con Verbale n. 13 del 21.12.2018, resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in data 28.12.2018 con provvedimento prot. n. 1585;
- **di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.**

Fatto

Con Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 24 del 28.03.2017 la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea indicava *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di n. 8 rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il profilo professionale di Operatore Qualificato Elettromeccanico Par. 140 (Area Professionale 3^ - Area operativa Manutenzione Impianti ed Officine – C.C.N.L. Autoferrotranvieri)” (All.1).*

L'odierno ricorrente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Bando di concorso, entro il termine di scadenza provvedeva a presentare domanda di partecipazione.

Superata brillantemente la prova preselettiva – disposta ai sensi dell'art. 4 del bando – il ricorrente otteneva 9 punti nella prova pratica e 4 punti nella prova orale che, sommati ai 0,400 per i titoli posseduti, gli consentivano di raggiungere il punteggio finale di **13,400**.

Per effetto del superiore punteggio l'istante si collocava utilmente all'interno della graduatoria di merito provvisoria, approvata dalla Commissione con Verbale n. 9 del 18.07.2018 **(All.2)**

Indi, con nota prot. n. 9268 del 23.07.2018, trasmessa a mezzo Raccomandata A/R, il Responsabile del procedimento, in ossequio alle disposizioni dettate dall'art. 6 del bando di concorso, invitava il Sig. Coco a voler produrre alla Commissione Esaminatrice la documentazione *<<giustificativa dei titoli dichiarati nonché dei requisiti di accesso al concorso di cui all'art. 2, ivi compresa l'esperienza lavorativa attestata, al fine di verificarne la veridicità>>* **(All.3)**.

In data 01.08.2018 il Sig. Coco, giusta nota prot. n. 5052 **(All.4)**, trasmetteva la richiesta documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati in domanda nonché dei requisiti di ammissione, ivi compresa la dichiarazione resa dal proprio datore di lavoro attestante *"l'esperienza professionale di almeno dodici mesi nel settore delle lavorazioni e manutenzioni elettromeccaniche"*.

Con nota prot. n. 10581 del 04.09.2018 **(All.5)** il Responsabile del Procedimento, su espressa segnalazione della Commissione esaminatrice, invitava il Sig. Coco ad *<<integrare la documentazione relativa ai requisiti di accesso ... viste le discordanze in merito alla qualifica professionale ("bracciante agricolo stagionale" e "operaio qualificato") riscontrate nella documentazione presentata come requisito di ammissione e di tale documentazione con la dichiarazione resa dal sig. Vincenzo Coco nato il 04.04.1935 ("manutentore di impianti elettromeccanici e mezzi agricoli") si chiede di produrre lettera di assunzione o contratto di lavoro con la Ditta*

Coco Vincenzo>>.

La superiore nota precisava che <<Le integrazioni richieste possono essere soddisfatte mediante presentazione della lettera di assunzione, del contratto di lavoro o **di altra documentazione oggettiva che contenga gli elementi richiesti**

Nel rispetto dei termini assegnatili il Sig. Coco, giusta nota prot. n. 5161 **(All.6)**, integrava la documentazione producendo: 1) Dichiarazione del datore di lavoro attestante l'esperienza professionale nel settore delle lavorazioni a manutenzioni elettromeccaniche; 2) Comunicazioni Obbligatorie Unificato UniLav relativa agli anni 2010-2016 contenenti "gli elementi richiesti" (natura dell'attività svolta e tipologia contrattuale di riferimento, denominazione e sede dell'impresa presso la quale l'attività era stata svolta, data di inizio e fine del periodo di attività).

Senonché, con nota prot. n. 14794 del 03.12.2018, oggetto della presente impugnativa, il Responsabile del procedimento comunicava al Sig. Vincenzo Coco la sua esclusione dal Concorso pubblico *de quo* sulla base della decisione assunta dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 16.11.2018, secondo cui "La documentazione prodotta dal candidato ed assunta al protocollo FCE 11142 del 17.09.2018 nulla aggiunge a quanto già presentato; il Candidato non ha tutt'ora presentato lettera di assunzione o contratto di lavoro o **altra documentazione oggettiva che contenga i suddetti elementi**>> **(All.7)**.

A mezzo dello scrivente difensore il Sig. Coco, rilevata la illegittimità delle ragioni poste a sostegno del provvedimento di esclusione, invitava e diffidava la Commissione a voler procedere in autotutela all'annullamento

dello stesso e, dunque, a riammetterlo in graduatoria **(All.8)**.

A tal fine, in allegato alla superiore diffida, pur ritenendo la documentazione sin lì prodotta sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti, si trasmettevano tutte le lettere di assunzione del ricorrente presso la Ditta Coco dal 2010 al 2016 **(All.9)**.

La superiore diffida, tuttavia, ritenava inevasa ed in data 28.12.2018, giusta nota prot. n. 15851, veniva pubblicata e resa nota la graduatoria provvisoria di merito relativa al concorso *de quo*, all'interno della quale non si trovava collocato il Sig. Coco **(All.10)**.

I provvedimenti avversati, alla luce delle superiori circostanze di fatto, si palesano illegittimi e gravemente lesivi della posizione del ricorrente e, come tali, meritano di essere censurati in diritto per i seguenti

Motivi

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del Bando di concorso.

Vizi della motivazione. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria.

Errore sui presupposti in fatto ed in diritto. Ingiustizia grave e manifesta. Illogicità. Disparità di trattamento. Manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa.

L'art. 2 del Bando di concorso, rubricato *"Requisiti per l'ammissione"*, richiedeva, a pena di esclusione, il possesso della <<*esperienza professionale di almeno dodici mesi nel settore delle lavorazioni e manutenzioni elettromeccaniche ...*>>.

Il successivo art. 6, *"Approvazione della graduatoria"*, precisava che <<*Per i candidati utilmente collocati fino al trentesimo posto, la Commissione procederà a richiedere agli stessi la produzione di idonea documentazione*

giustificativa dei titoli dichiarati, nonché dei requisiti di accesso al concorso di cui all'art. 2, ivi compresa l'esperienza lavorativa attestata, al fine di verificarne la veridicità. L'esperienza lavorativa dovrà essere comprovata a mezzo idonea documentazione attestante la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo (estratto contributivo o documentazione equivalente)>>.

Nella fattispecie *de qua* il ricorrente, utilmente collocato in graduatoria, al fine di dimostrare il possesso del requisito di accesso della <<esperienza professionale>>, ha prodotto alla Commissione, nel rispetto delle prescrizione di cui all'art. 6, una dichiarazione resa dal suo datore di lavoro, secondo cui <<*Il sig. Coco Vincenzo ... omissis ... ha lavorato nella mia azienda agricola ... omissis ... con mansioni di "manutentore di impianti elettromeccanici (pompa, quadro elettrico, ecc) e mezzi agricoli"*>>.

Unitamente alla superiore dichiarazione il Sig. Coco, al precipuo scopo di dimostrare il possesso della <<*esperienza lavorativa*>>, provvedeva a depositare tutte le "Comunicazioni Obbligatorie Unificato UniLav" dal 2010 al 2016, attestanti la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato. La superiore documentazione, per come facilmente verificabile, soddisfaceva in pieno i requisiti di specificità richiesti dal R.U.P. con la nota prot. n. 9268/2012 (**cfr., all.3**), ed in particolare: **1)** la natura dell'attività svolta e la tipologia contrattuale di riferimento; **2)** la denominazione e la sede dell'impresa presso cui l'attività era stata svolta; **3)** la data di inizio e fine del periodo di attività.

Ecco che sin da subito incomprensibile è apparsa la richiesta di integrazione documentale disposta dalla Commissione in ragione di presunte <<*discordanze in merito alla qualifica professionale (“bracciante agricolo” e operaio qualificato”) riscontrate nella documentazione presentata come requisito di ammissione e di tale documentazione con la dichiarazione resa dal Sig. Vincenzo Coco nato il 04.04.1935 (“manutentore di impianti elettromeccanici e mezzi agricoli”)>>.*

Invero il ricorrente, pur assunto con la qualifica professionale di “*Operaio qualificato*” (Area 2 C.C.N.L. per gli operatori agricoli e florovivaisti), svolgeva di fatto mansioni di “*manutentore di impianti elettromeccanici*”, e proprio a tal fine aveva ritenuto opportuno, per dimostrare il possesso del requisito dell’esperienza professionale richiesta dal bando ai fini della ammissione, produrre la dichiarazione del suo datore di lavoro in aggiunta alla documentazione attestante “*la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato*”.

Ad ogni modo, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione (“*Le integrazioni richieste possono essere soddisfatte mediante presentazione di lettera di assunzione, del contratto di lavoro **o di altra documentazione oggettiva che contenga gli elementi richiesti***”) il Sig. Coco produceva, tra le altre, tutte le Comunicazioni Obbligatorie Unificato UniLav relativa agli anni 2010-2016 contenenti tutti “gli elementi richiesti”, con allegate le relative buste paga.

Ecco che quantomeno erronea appare la motivazione addotta dalla Commissione esaminatrice a sostegno del provvedimento di esclusione, secondo cui “*il Candidato non ha tutt’ora presentato lettera di assunzione*

o contratto di lavoro o altra documentazione oggettiva che contenga i suddetti elementi".

Non basta!

Fermo restando il carattere pianamente esaustivo della documentazione prodotta dal Sig. Coco ai fini della dimostrazione del rapporto di lavoro subordinato, in ogni caso lo stesso ha, di poi, provveduto a trasmettere al R.U.P. ed alla Commissione esaminatrice copia di tutte le lettere di assunzione dal 2010 al 2016 (**cfr., all.9**), così viepiù soddisfacendo le richieste da questi provenienti.

Tuttavia, della superiore circostanza, pienamente attestante la sussistenza del rapporto di lavoro, l'Amministrazione resistente ha ritenuto di non tenerne conto ai fini della riammissione al concorso e della successiva formazione della graduatoria provvisoria di merito.

Da qui la palese illegittimità del provvedimento di esclusione.

Istanza cautelare

Il ricorso è fondato e non potrà che trovare accoglimento.

In quanto al *fumus boni iuris* non v'è null'altro da aggiungere a quanto dedotto in sede di elaborazione in diritto.

Per ciò che concerne il *periculum in mora* si palese evidente come dalla mancata sospensione del provvedimento di esclusione ne deriverebbe un sicuro danno, in termini professionali e non solo, in capo al ricorrente concretizzantesi nella impossibilità per lo stesso di accedere ad un posto di lavoro per il quale, *ut supra* dimostrato, è in possesso dei requisiti richiesti.

Danno che sarebbe ulteriormente aggravato dalla imminente formazione,

ad opera della Commissione esaminatrice, della graduatoria finale di merito, ciò che rafforzerebbe gli esiti di una procedura viziata dalla illegittima esclusione del ricorrente e costringerebbe questi a proporre motivi aggiunti, con evidente (ulteriore) dispendio di energie psicologiche oltre che monetarie.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il Sig. **Coco Vincenzo**, come sopra rappresentato e difeso, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, formula le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, *contrariis reiectis*, **accogliere** la domanda cautelare perché provvista dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* indi, decidendo nel merito, **accogliere** il presente ricorso in ogni sua parte e motivo e, per l'effetto, **annullare** i provvedimenti avversati.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.

Ai fini del versamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo si dichiara che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile, compreso quello dei familiari conviventi, non superiore ad € 34.585,23 e, pertanto, il presente giudizio ne è del tutto esente.

Catania, 28.01.2019

Avv. Giuseppe Vitale